

**Regolamento per le riprese audiovisive,
registrazione e diffusione via web delle dirette delle sedute
del Consiglio Comunale**

Articolo 1. OGGETTO

Il **Comune** di Elini,

perseguendo finalità di trasparenza, pubblicità e partecipazione della collettività, prevede e disciplina con il presente Regolamento, le attività di ripresa audiovisiva, di registrazione e diffusione via web delle sedute degli organi istituzionali dell'Ente realizzate dagli appartenenti ad organi istituzionali dell'Ente stesso e da cittadini o enti esterni al medesimo.

Articolo 2. PRINCIPI REGOLAMENTARI

Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali effettuato nelle modalità richiamate dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti vigenti nell'Ente.

Articolo 3. FINALITA'

Il Comune di Elini,

attribuisce alle attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione in modalità *live streaming* delle sedute degli organi istituzionali dell'Ente la funzione di favorire l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente e la sua trasparenza.

Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire e normare le attività di cui al precedente comma, facilitandone l'esercizio e garantendo il diritto della cittadinanza all'informazione ed alla conoscibilità dei lavori consiliari/assembleari nel rispetto del regolare svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 4. SOGGETTI AUTORIZZATI

Le attività oggetto di questo regolamento possono essere realizzate da chiunque abbia interesse generale al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

Le attività di ripresa audio-visiva e di trasmissione via web delle sedute consiliari/assembleari possono essere realizzate direttamente dai soggetti appartenenti agli uffici dell'Ente, allo scopo identificati, nonché dai soggetti componenti gli Organi istituzionali di indirizzo politico; qualora le medesime attività siano realizzate da soggetti esterni rispetto a quelli indicati dal precedente comma, questi dovranno conseguire preventiva autorizzazione del Sindaco.

Articolo 5. AMBITO OPERATIVO

Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza ed informazione perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti degli organi istituzionali.

Le attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione/pubblicazione via web, hanno ad oggetto le sedute pubbliche del Consiglio Comunale di Elini.

Articolo 6. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE – DIFFUSIONE

Salvo diversa disposizione motivata del Sindaco, le riprese audio-video dei lavori oggetto delle sedute pubbliche di cui all'art. 5 per la relativa trasmissione via web dovranno essere integrali ed obiettive, senza tagli e/o salti di registrazione.

Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente dell'organo istituzionale dell'Ente e degli altri soggetti che partecipano alle sedute istituzionali dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni e/o altri artifici e/o tecniche che alterino, anche parzialmente, il contenuto oggetto di registrazione.

I Rappresentanti degli Enti, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audio-video autorizzate ai sensi del presente regolamento, salvo quanto stabilito dall'Articolo 7 del presente regolamento.

Le videocamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare esclusivamente lo spazio destinato alla seduta oggetto di ripresa ed ai componenti degli organi istituzionali che vi partecipano.

Articolo 7. LIMITI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti o che sono oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

Il Sindaco nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività arrechino e/o possano arrecare pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare; i casi di sospensione delle attività di registrazione e diffusione della seduta dovranno comunque essere espressamente motivati. Non potranno essere oggetto di ripresa audio-video le pause e le interruzioni delle sedute specificatamente autorizzate e motivate dal Sindaco.

Articolo 8. ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LAVORI

L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Sindaco.

In tale veste egli:

- vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento,
- ha l'obbligo informare preventivamente tutti i partecipanti alle sedute dell'esistenza di videocamere, del loro utilizzo al fine di consentire la ripresa e la trasmissione via web delle dirette delle sedute per gli scopi/finalità di cui al presente regolamento, dei canali attraverso i quali saranno diffusi e resi fruibili da parte del pubblico,
- prima dell'avvio delle riprese è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale affinché, nel corso dei loro interventi, adottino le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità,
- ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione ed eventualmente di far sospendere le riprese, nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

I casi di sospensione delle attività di registrazione e diffusione della seduta dovranno essere espressamente motivati.

Dell'autorizzazione o delle autorizzazioni rilasciate dal Sindaco, il Segretario Comunale o il suo sostituto, dovrà darne atto nel processo verbale della seduta.

Articolo 9. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA

Fatte salve le riprese e la diffusione via web delle sedute consiliari effettuate direttamente dall'Ente e dai componenti degli Organi di indirizzo politico, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione diretta al Sindaco nella quale dovranno essere chiaramente evidenziate le modalità delle riprese, le finalità perseguite, e le modalità di trasmissione/diffusione.

Articolo 10. AUTORIZZAZIONE E DINIEGO

Il Sindaco, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al soggetto che ne farà richiesta l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvo casi di manifesta irragionevolezza della domanda, alla quale seguirà espresso e motivato diniego.

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati almeno 1 giorno lavorativo antecedente la data della seduta del Consiglio Comunale e sarà cura dell'Ufficio Segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente, l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Sindaco.

L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento degli strumenti che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non arrecare disturbo al normale svolgimento dei lavori consiliari.

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non arrecare pregiudizio alcuno ai soggetti ripresi, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui

la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse.

L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

Articolo 11. RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE

La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Sindaco, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Sindaco dà comunicazione ai presenti in sala nelle stesse modalità indicate all'Articolo 8.

Articolo 12. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.

In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Sindaco, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Articolo 13. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al

codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento dell'Ente per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 14. ENTRATA IN VIGORE

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare.